

Avv. Diana Datola
Via Marianna Dionigi, 57
00193 – Roma
Tel/Fax: 06.3233909
dianadatola@ordineavvocatiroma.org

Avv. Andrea Gasparri
Via V. Arminjon, 5
00195 - Roma
Tel./Fax: 06.98936165
andreagasparri@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE DI ROMA

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

DEL CONSUMATORE EX ART. 65 E SS CCII

PER: la sig.ra LAURA BRUNI, C.F. BRNLRA62D41H501A, residente in Roma, [REDACTED] ed ivi elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Andrea Gasparri, C.F. GSPNDR59L25H501E, sito alla Via Vittorio Arminjon n. 5 che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Diana Datola, C.F. DTLDNI74P43L259I, con studio in Roma alla Via Marianna Dionigi n. 57, giusta procura stesa in calce al presente atto. I difensori indicano quale numero di fax il 06.98936165 e quale indirizzo di Posta elettronica Certificata andreagasparri@ordineavvocatiroma.org per le comunicazioni di cancelleria relative al presente giudizio

PREMESSO CHE

- A. la ricorrente versa in una situazione di insolvenza da sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);
- B. ai fini delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, l'esponente riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 14/2019, avendo assunto le proprie obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana professionale ed avendo sempre svolto l'attività di dipendente della [REDACTED] S.r.l.;
- C. la ricorrente non è soggetta od assoggettabile alla liquidazione giudiziale, non avendo assunto obbligazioni di natura imprenditoriale;
- D. l'istante non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- E. che la ricorrente non ha effettuato atti dispositivi di natura straordinaria negli ultimi cinque anni;

Avv. Diana Datola
Via Marianna Dionigi, 57
00193 – Roma
Tel/Fax: 06.3233909
dianadatola@ordineavvocatiroma.org

Avv. Andrea Gasparri
Via V. Arminjon, 5
00195 - Roma
Tel./Fax: 06.98936165
andreagasparri@ordineavvocatiroma.org

RILEVATO CHE

I. la ricorrente è in grado di fornire la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, deposita unitamente al presente atto;

II. deposita in allegato altresì la relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, nella persona del gestore Avv. Alessandro Amoruso, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitrice nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitrice di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) l'**attestazione della fattibilità del piano del consumatore proposto dalla sig.ra Bruni** (doc. n. 1 relazione particolareggiata OCC).

IN DIRITTO

1) SULLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E SUL MERITO CREDITIZIO

La ricorrente si torva in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende certa l'insolvenza della debitrice e tale squilibrio trova le proprie cause nei fatti sottoindicati.

Le cause che hanno portato la ricorrente nell'attuale situazione di sovraindebitamento necessitano di una ricostruzione cronologica degli eventi:

- nel 2008 il Signor ██████████ ex marito della ricorrente, perde il proprio lavoro e, da allora, l'unica entrata per il sostentamento della famiglia, composta dai coniugi e da due figlie al tempo adolescenti, è stato lo stipendio della ricorrente, in quanto all'epoca la Signora Bruni poteva contare sul suo stipendio di € 1.650,00 circa come dipendente di ██████████ S.r.l;

- in seguito il signor ██████████ ha gestito le finanze della famiglia, utilizzando la carta di credito della Signora Bruni, asserendo al contempo di effettuare il pagamento di tutte le utenze e di ogni altra spesa per le esigenze della famiglia, senza però soddisfare i predetti debiti;

Avv. Diana Datola
Via Marianna Dionigi, 57
00193 – Roma
Tel/Fax: 06.3233909
dianadatola@ordineavvocatiroma.org

Avv. Andrea Gasparri
Via V. Arminjon, 5
00195 - Roma
Tel./Fax: 06.98936165
andreagasparri@ordineavvocatiroma.org

- **dal 2008 al 2012**, oltre a provvedere al sostentamento ed alle esigenze di tutta la famiglia composta da 4 persone, sullo stipendio della Signora Bruni hanno gravato, inoltre, le rate del prestito personale assunto dal Signor [REDACTED] con Unicredit Banca ed uno scoperto del conto corrente cointestato con quest'ultimo;
- **nel 2012** è stata avviata la causa di separazione tra i coniugi. Il provvedimento presidenziale e la successiva sentenza di separazione, emessa nell'anno 2015, prevedevano a carico del Signor [REDACTED] il versamento di un contributo al mantenimento dei figli di € 300,00 ma, nonostante detti provvedimenti, quest'ultimo non ha mai provveduto a corrispondere quanto dovuto (doc. n. 1 relazione particolareggiata OCC);
- **solo nel 2012**, non appena il Signor [REDACTED] ha lasciato la casa coniugale, la Signora Bruni ha scoperto, suo malgrado, che il marito aveva accumulato diversi debiti relativi mancato pagamento delle utenze, del canone di locazione dell'allora casa familiare, oltre ad aver lasciato uno scoperto sul conto corrente della stessa;
- **negli anni 2013 e 2014** il datore di lavoro della ricorrente [REDACTED] ha attuato nei confronti dei propri dipendenti la "solidarietà per crisi" riducendo lo stipendio della sig.ra Bruni a circa la metà di quanto normalmente percepito;
- **nel 2015** il datore di lavoro ha richiesto il concordato preventivo con la previsione dell'istituto della cassa integrazione a zero ore per i lavoratori e, di conseguenza, spesso lo stipendio mensile della ricorrente veniva erogato con forte ritardo;
- **nel 2018** è stata pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con previsione di contributo al mantenimento per le figlie, a carico del Signor [REDACTED] pari ad € 300,00 mensili, da corrispondere direttamente alle stesse, divenute nel frattempo maggiorenni. Purtroppo, anche questo importo non è mai stato effettivamente corrisposto;
- **dall'anno 2008** la ricorrente ha dovuto sostenere da sola, unicamente con il proprio stipendio, tutte le spese per il mantenimento delle due figlie, provvedendo ad ogni loro esigenza, dalla fase adolescenziale della crescita sino al recente raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse.

E' evidente, pertanto, che la concomitanza della crisi coniugale, della pessima gestione dell'economia familiare da parte dell'ex marito e la crisi del datore di lavoro, che spesso ha

Avv. Diana Datola
Via Marianna Dionigi, 57
00193 – Roma
Tel./Fax: 06.3233909
dianadatola@ordineavvocatiroma.org

Avv. Andrea Gasparri
Via V. Arminjon, 5
00195 - Roma
Tel./Fax: 06.98936165
andreagasparri@ordineavvocatiroma.org

fatto ricorso a strumenti emergenziali con ripercussione sulle entrate della sig.ra Bruni, hanno condotto incolpevolmente la stessa nella situazione di sovraindebitamento in cui versa.

Relativamente alla valutazione del merito creditizio (art. 68 C.C.I.), si riferisce che nel periodo in cui la Signora Bruni ed il Signor [REDACTED] al tempo ancora coniugati, si sono rivolti alle finanziarie, godevano entrambi di una retribuzione stabile.

Inoltre, il Signor [REDACTED] ha fatto ricorso al credito anche facendo affidamento sul suo reddito da lavoro autonomo riferito agli anni precedenti alla richiesta, oltre che alla garanzia prestata dalla coniuge Signora Bruni, quale coobbligato in solido, poiché quest'ultima era, ed è, dipendente a tempo indeterminato presso [REDACTED] con un reddito mensile di circa € 1.650,00 netti.

Dalle sopra riferite circostanze si evince chiaramente che l'odierna ricorrente non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Pertanto, il nucleo familiare, al momento in cui sono stati sottoscritti i contratti con le finanziarie, era apparentemente in grado di far fronte alle obbligazioni di cui si stava facendo carico, dunque meritevole di ottenere il credito richiesto, come attestato anche dalla relazione particolareggiata dell'OCC (doc. n. 1 relazione particolareggiata OCC).

Infatti, deducendo dai propri redditi, l'importo necessario a mantenere un dignitoso stile di vita per sé e la propria famiglia, il residuo gli avrebbe consentito di far fronte al pagamento delle rate.

La perdita del posto di lavoro da parte del marito [REDACTED] e la conseguente crisi economico-familiare, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro [REDACTED] con la conseguente riduzione dell'orario lavorativo e dello stipendio (cassa integrazione) della ricorrente e la successiva separazione dei coniugi, erano tutte circostanze che non potevano essere prevedibili.

2) SULLA SITUAZIONE DEBITORIA DELLA RICORRENTE – ELENCO CREDITORI

L'attivo patrimoniale della ricorrente è rappresentato dalla retribuzione mensile pari ad €

Avv. Diana Datola
Via Marianna Dionigi, 57
00193 – Roma
Tel/Fax: 06.3233909
dianadatola@ordineavvocatiroma.org

Avv. Andrea Gasparri
Via V. Arminjon, 5
00195 - Roma
Tel./Fax: 06.98936165
andreagasparri@ordineavvocatiroma.org

1.650,00, che costituisce l'unica entrata della Sig.ra Bruni. Dalla predetta retribuzione vanno detratti i costi per il proprio sostentamento, come di seguito analiticamente indicati.

- Inoltre, la ricorrente subisce sul proprio stipendio un accantonamento mensile per € 249,00 per pignoramento presso terzi della Società AK NORDIC AB, per un totale di euro 13.774,96, allo stato *“fino al cedolino di febbraio 24... è stata accumulata una somma di € 9.728,00”*, come da dichiarazione a firma dell'Amministratore Unico di Fiera di Roma Srl (doc. n. 1 relazione particolareggiata OCC);

- Pertanto, la somma disponibile residua è decisamente inferiore all'importo delle obbligazioni a cui la ricorrente deve far fronte mensilmente, importo rappresentato dai debiti scaduti ed in scadenza, come emerge dal seguente **elenco dei creditori** (aggiornato al 11/11/2024, salvo verifiche):

Tipologia del debito	Creditore	Indicazione del privilegio	Debito residuo
Multe, tasse automobilistiche, Comuni, Prefettura	Agenzia delle Entrate Riscossione	Predeuzione	5.974,65 (in rottamazione)
Tasse	Agenzia della Entrate Riscossione	Privilegio	1.179,23 euro
Tassa automobilistica	Regione Lazio	Privilegio	127,21 euro

Avv. Diana Datola
Via Marianna Dionigi, 57
00193 – Roma
Tel/Fax: 06.3233909
dianadatola@ordineavvocatiroma.org

Avv. Andrea Gasparri
Via V. Arminjon, 5
00195 - Roma
Tel./Fax: 06.98936165
andreagasparri@ordineavvocatiroma.org

Finanziamento	AK Nordic AB	chirografario	16.390,27 euro
Finanziamento	Cherry Bank Spa	chirografario	25.768,06 euro
Utenze	BLUE FACTOR SPA	chirografario	542,01 euro
Spese di procedura	O.C.C. Forense Roma	prededuzione	1.426,09 euro (già detratto acconto)
Spese legali	Avv. Andrea Gasparri Avv. Diana Datola	prededuzione	5.650,09 euro
		TOTALE	56.515,60 EURO

TOTALE IN PREDEDUZIONE	€ 7.076,18
	€ 5.974,65 (rottamazione)
TOTALE IN PRIVILEGIO GENERALE	€ 1.306,44
TOTALE IN CHIROGRAFO	€ 42.700,34

Il totale dell'esposizione debitoria nel suo complesso ammonta ad € 49.439,42 a cui vanno aggiunti i compensi in prededuzione dell'O.C.C. residuo e per gli onorari dell'Avv. Gasparri, come in seguito precisato, per un importo pari ad € 7.076,18, oltre accessori.

Ai fini della presente procedura l'esposizione debitoria può essere quantificata in € 43.464,77, in quanto deve essere detratto dal monte debiti l'importo di € 5.974,65, che la ricorrente, in quanto ammessa alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione cd. "rottamazione-quater", provvede già a corrispondere a quest'ultima.

3) SULLA QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE DI SOSTENTAMENTO DELLA RICORRENTE.

Avv. Diana Datola
Via Marianna Dionigi, 57
00193 – Roma
Tel/Fax: 06.3233909
dianadatola@ordineavvocatiroma.org

Avv. Andrea Gasparri
Via V. Arminjon, 5
00195 - Roma
Tel./Fax: 06.98936165
andreagasparri@ordineavvocatiroma.org

Come documentalmente provato, le spese a cui la ricorrente deve far fronte **mensilmente** per il proprio sostentamento sono le seguenti:

- spese alimentari pari ad € 400,00 circa;
- spese per i tabacchi per € 150,00;
- benzina per l'auto di € 250,00 circa;
- rata polizza vita Poste Italiane € 50,00;
- € 20,00 spese per le ricariche della telefonia mobile, non avendo un telefono fisso nell'abitazione.
- € 100,00 circa rata per la rottamazione dei debiti con Agenzia Entrate Riscossione.

Alle spese mensili vanno aggiunte quelle quantificate su **base annuale**:

- € 900,00 circa (mantenendo uno standard ai minimi e solo con il Servizio Sanitario Nazionale) di spese mediche e farmaci;
- € 127,00 per il bollo auto;
- € 500,00 per l'assicurazione RC;
- € 1.200,00 utenze gas e luce;
- € 1.000,00 circa per l'abbigliamento e spese personali della ricorrente.

4) ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI E GIUDIZI PENDENTI

Inoltre, si riferisce che, come attestato anche dal Gestore, ad oggi risultano dei contenziosi pendenti nei confronti della sig.ra Bruni e precisamente la procedura esecutiva Tribunale di Roma – Sezione Esecuzione Mobiliare [REDACTED] a seguito di pignoramento presso terzi promosso da Cherry Bank - Ak Nordic, come da decreto del G.E. di assegnazione somme ai creditori precedenti (doc. n. 1 relazione particolareggiata OCC).

5) LA PROPOSTA DI PIANO

Preliminarmente, si evidenzia che la sig.ra Bruni percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.650,00 da Fiera di Roma Srl, sua unica fonte di reddito.

La ricorrente non è proprietaria di alcun immobile.

Avv. Diana Datola
Via Marianna Dionigi, 57
00193 – Roma
Tel./Fax: 06.3233909
dianadatola@ordineavvocatiroma.org

Avv. Andrea Gasparri
Via V. Arminjon, 5
00195 - Roma
Tel./Fax: 06.98936165
andreagasparri@ordineavvocatiroma.org

La Signora Bruni non possiede più nessuna autovettura, poiché la Fiat Panda targata [REDACTED] del 2005, è stata rubata a marzo del 2024 come da regolare denuncia presentata alle autorità competenti e che si allega (doc. n. 1 relazione particolareggiata OCC).

Attualmente la ricorrente utilizza, per gli spostamenti quotidiani e per le proprie esigenze, l'autovettura [REDACTED] targata [REDACTED] di proprietà della figlia [REDACTED] per cui sostiene le spese di assicurazione, manutenzione e carburante.

La signora Bruni usa il predetto mezzo per recarsi al lavoro e per fare la spesa. La sostituzione del veicolo con i mezzi pubblici al fine di ridurre le spese sostenute le provocherebbe molti disagi, atteso che la signora Bruni dovrebbe recarsi al lavoro a [REDACTED] con linee extraurbane, che passano con una frequenza di circa un'ora tra un autobus e l'altro.

Inoltre, si evidenzia che l'abbonamento annuale per i mezzi pubblici costerebbe alla ricorrente circa 650,00 euro, ovvero un importo analogo a quello necessario per il mantenimento dell'autovettura.

La seguente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede la soddisfazione parziale dei creditori della signora Bruni mediante la falcidia e la ristrutturazione dei debiti garantiti da ipoteca e chirografari.

La sintesi dell'indebitamento della ricorrente, così come verificata anche dall'OCC, è stata evidenziata nella tabella precedente relativa all'elenco creditore, dove i singoli debiti sono stati suddivisi tra privilegiati e chirografari, precisando che, nel caso di specie, la ricorrente ha contratto prevalentemente debiti chirografari che, per la loro natura, possono essere oggetto di falcidia.

Nel passivo rientrano, o comunque incidono sulla disponibilità mensile residua della ricorrente, le spese per il proprio sostentamento. Tali spese sono relative alle spese alimentari pari ad € 400,00 circa, alle spese per i tabacchi per € 150,00, alla benzina per l'auto di € 250,00 circa, rata polizza vita Poste Italiane € 50,00, ed infine, mensilmente € 20,00 di spese per le ricariche della telefonia mobile, non avendo un telefono fisso nell'abitazione, rata per la rottamazione dei debiti con Agenzia Entrate Riscossione pari ad € 100,00 circa mensili.

Alle spese per il sostentamento quotidiano annualmente vanno aggiunte € 900,00 circa

Avv. Diana Datola
Via Marianna Dionigi, 57
00193 – Roma
Tel/Fax: 06.3233909
dianadatola@ordineavvocatiroma.org

Avv. Andrea Gasparri
Via V. Arminjon, 5
00195 - Roma
Tel./Fax: 06.98936165
andreagasparri@ordineavvocatiroma.org

(mantenendo uno standard ai minimi e solo con il Servizio Sanitario Nazionale) di spese mediche e farmaci, € 127,00 per il bollo auto oltre € 500,00 per l'assicurazione RC.

Infine, le utenze (gas e luce) si attestano intorno ad € 1.200,00 annue, ed in ultimo, almeno mille euro per l'abbigliamento e spese personali della ricorrente.

La posizione fiscale della ricorrente evidenzia debiti con l'Agenzia delle Entrate- Riscossione.

Pertanto, le somme disponibili derivanti dallo stipendio da lavoro dipendente della ricorrente, detratto il mantenimento della stessa, per il pagamento dei creditori ammontano a circa € 550,00 mensili.

Le somme che la Signora Bruni mette a disposizione del piano, subordinatamente alla omologa, saranno pari ad € 20.992,00 (debito chirografario ridotto del 51%) + € 1.306,44 (debito privilegiato) + € 7.076,18 (spese della procedura) per un totale di € 25.100,66 diviso per 55 mesi.

- le spese prededucibili conseguenti alla presente procedura € 1.426,09 per compenso residuo OCC, salvo verifiche, (**rate n. 1 e n. 2 di € 513,36 e rata n. 3 di € 400,00**) e gli onorari per gli onorari degli Avv.ti Gasparri e Datola pari ad € 5.650,00 (**rate da 4 di € 150,00 e rate da 5 a 14 di € 550,00**);
- i debiti privilegiati con Agenzia Entrate Riscossione e Regione Lazio (esclusi dalla rottamazione quater) (**rata n. 15 di € 589,61; rata n. 16 di € 589,61 [Ader] + € 127,21[Regionali Lazio]**);
- i debiti chirografari pagati con una riduzione del 51% sull'ammontare pari ad € 20.992,00 (**rata da 17 a 56 di € 512,00**).

A tale riguardo, si chiede che, unitamente al provvedimento di omologa, il Giudice disponga che l'accantonamento delle somme detratte dallo stipendio della ricorrente ad opera del datore di lavoro [REDACTED] siano apprese dalla procedura e distribuite ai debitori, secondo il rispettivo grado di privilegio, nella misura prevista dal piano proposto, allo scopo di ridurre i tempi di realizzazione del piano.

Il piano è quindi così riepilogabile:

Avv. Diana Datola
Via Marianna Dionigi, 57
00193 – Roma
Tel./Fax: 06.3233909
dianadatola@ordineavvocatiroma.org

Avv. Andrea Gasparri
Via V. Arminjon, 5
00195 - Roma
Tel./Fax: 06.98936165
andreagasparri@ordineavvocatiroma.org

Il piano prevede, pertanto, nell'ordine, il pagamento totale dei creditori prededucibili: O.C.C. Forense, legali di fiducia Avv. Gasparri e Datola e dei creditori privilegiati Agenzia Entrate Riscossione e Regione Lazio, ed il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 51%.

I versamenti mensili ai creditori saranno di media matematica di poco superiore ad € 500,00 circa con una previsione temporale di n. 56 mensilità. La debitrice effettuerà i pagamenti ai creditori a mezzo bonifici bancari mensili, rispettando l'ordine dei gradi dei privilegi.

Infine, il debito erariale costituito da imposte e contravvenzioni al Codice della Strada, verrà saldato dalla ricorrente con le modalità previste dall'adesione alla rottamazione ex art. 1 legge 197/2022 e per tale motivo escluso nell'intero suo ammontare dal piano proposto, ad eccezione dell'importo di € 1.306,44 come sopra precisato.

I versamenti, solo per gli onorari del Gestore, dovranno avvenire sul c/c dedicato all'O.C.C., presso l'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il piano proposto dal ricorrente prevede una falcidia per la categoria di creditori chirografari, i quali potrebbero veder soddisfatte le loro ragioni di credito soltanto attraverso il pignoramento dello stipendio della Signora Bruni, unica entrata della stessa, ma sempre con il rischio che in questo periodo storico incombe su tutti i rapporti di lavoro privati.

Non sono prevedibili entrate future dato che la debitrice risulta dipendente con stipendio fisso, come risultante dalle ultime dichiarazioni dei redditi. (doc. n. 1 relazione particolareggiata OCC).

Deve pertanto ritenersi rispettato il dettato dell'art. 67, comma 4 del C.C.I. là dove prescrive che *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione [...]”*.

L'attivo messo a disposizione dei creditori, come già detto, è rappresentato da una somma mensile di circa € 550,00 e la liquidazione del patrimonio non è percorribile non essendo la Signora Bruni intestataria di beni immobili o mobili registrati, ad eccezione di un'utilitaria di

Avv. Diana Datola
Via Marianna Dionigi, 57
00193 – Roma
Tel/Fax: 06.3233909
dianadatola@ordineavvocatiroma.org

Avv. Andrea Gasparri
Via V. Arminjon, 5
00195 - Roma
Tel./Fax: 06.98936165
andreagasparri@ordineavvocatiroma.org

modesto valore, unico mezzo di trasporto a disposizione della stessa.

Pertanto, la ristrutturazione del debito, come da piano e proposta predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

I tempi di esecuzione del piano si inquadrano presumibilmente in un periodo di 4 anni dall'omologa.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'O.C.C. Forense di Roma ai sensi della normativa vigente, ha attestato la fattibilità del piano del consumatore proposto dalla Signora Laura Bruni, dopo aver **ritenuto** che i controlli e le verifiche eseguiti sulla documentazione messa a disposizione dalla debitrice consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta.

Pertanto, l'O.C.C. Forense di Roma ha **attestato la fattibilità e la convenienza**, ai sensi dell'art. 63 del C.C.I., del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto e che tale procedura è l'unica applicabile, anche con la falciatura del debito previdenziale (ex art. 67 4° comma C.C.I.), in considerazione del fatto che l'unica entrata che costituisce l'attivo è rappresentata dalla retribuzione mensile della Bruni e non sarebbe applicabile la liquidazione controllata non avendo beni immobili da liquidare.

Infine, si evidenzia che il **Gestore ha attestato che, ai sensi dell'art. 69 del C.C.I., non esistono cause ostative soggettive e che la ricorrente è meritevole di veder omologato il piano**, tenuto conto che la condizione di grave indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode, ma dalla situazione economico-finanziaria della famiglia, dai debiti contratti dall'ex marito in costanza di matrimonio e dalla successiva separazione, oltre che dalla instabilità del rapporto di lavoro subita dalla signora Bruni.

6) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

Questa difesa evidenzia che il Gestore nella propria Relazione particolareggiata ha attestato che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dalla ricorrente, oltre a quella

Avv. Diana Datola
Via Marianna Dionigi, 57
00193 – Roma
Tel/Fax: 06.3233909
dianadatola@ordineavvocatiroma.org

Avv. Andrea Gasparri
Via V. Arminjon, 5
00195 - Roma
Tel./Fax: 06.98936165
andreagasparri@ordineavvocatiroma.org

espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ed attendibile ai fini che qui interessano.

7) ASSENZA DI ATTI DISPOSIZIONE DEGLI ULTIMI 5 ANNI E SOLVIBILITÀ DELLA RICORRENTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Infine, si evidenzia che il Gestore ha attestato che non vi sono atti posti in essere dalla Signora Bruni qualificabili come atti di disposizione rilevanti, considerato che la stessa negli ultimi anni può contare soltanto su uno stipendio fisso mensile.

Tutto ciò premesso, la signora Laura Bruni come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Roma, ritenuti ammissibili i documenti allegati alla presente domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia:

in via preliminare: disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

apprendere alla presente procedura la somma sinora trattenuta da [REDACTED], datore di lavoro della ricorrente, nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. [REDACTED] R.G.E. Tribunale di Roma, perché venga distribuita nel rispetto del principio della par condicio creditorum tra tutti i creditori della debitrice indicati nella presente procedura, secondo i criteri previsti dalla legge ed avallati dal gestore dell'OCC;

in via principale disporre con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, che il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C., ne sia data comunicazione a tutti i

Avv. Diana Datola
Via Marianna Dionigi, 57
00193 – Roma
Tel/Fax: 06.3233909
dianadatola@ordineavvocatiroma.org

Avv. Andrea Gasparri
Via V. Arminjon, 5
00195 - Roma
Tel./Fax: 06.98936165
andreagasparri@ordineavvocatiroma.org

creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze e infine, scaduti i termini di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII, omologare il piano con sentenza, disponendo le modalità di esecuzione dello stesso e la chiusura della procedura all'esito positivo dell'esecuzione del piano omologato.

Da ultimo, si chiede sin d'ora che il Giudice conceda un termine, qualora ritenuto necessario, per apportare integrazioni o modifiche alla proposta formulata e per produrre nuovi documenti.

Si producono i seguenti documenti:

1) Relazione particolareggiata OCC e documenti allegati.

Si riserva la produzione di ulteriore documentazione.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente procedura è soggetta per materia al pagamento, a tale titolo, dell'importo di € 98,00.

Roma, 27 novembre 2024

Avv. Andrea Gasparri

Avv. Diana Datola